



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 32

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. depositato il 07/02/2020
- avverso ATTO DI RECUPER n° contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI

proposto dal ricorrente:

difeso da:
COPPOLA LUCIANO
VIA BARBARULO 93 84014 NOCERA INFERIORE SA

SEZIONE

N° 32

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

12/10/2020 ore 09:01

N°

7565

PRONUNCIATA IL:

12-ott-2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09-nov-2020

Il Segretario

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

In data 07-02-2020 depositava ricorso presso questa Commissione impugnando, per le ragioni ivi esposte, l'atto di recupero del credito d'imposta in epigrafe indicato, notificatogli in data 19-11-2019: l'AdE si costituiva depositando controdeduzioni.

Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato, meritando accoglimento.

Date per conosciute le varie rimostranze di parte ricorrente, è a dirsi che l'Agenzia delle Entrate, vista la dichiarazione integrativa presentata in data 03/03/2018, con la quale il emendava la dichiarazione Iva 2014, in riferimento al maggior credito Iva erroneamente indicato per il periodo d'imposta 2013 nella compilazione del relativo quadro VL, accertava e recuperava, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della L. 311/2004 e dell'art. 27, commi da 16 a 20, DL. 185/2008 conv. in L. 2/2009, il credito di imposta inesistente di euro 14.484,35 indebitamente utilizzato in compensazione ex art. 17 Dlgs. 241/97 e, contestualmente, irrogava le sanzioni (nella misura del 100%) connesse alle singole violazioni.

Orbene, è assolutamente pacifico che parte ricorrente provvedeva prima della notifica dell'atto impugnato alla rituale e tempestiva rettifica della dichiarazione iva erronea con dichiarazione integrativa ex art. 8 comma 6 - bis D.P.R. n. 322 del 1998, per il quale *"... le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare..."*.

Nello specifico, come già scritto, il presentava, in



relazione al periodo di imposta 2013, una dichiarazione integrativa del Modello Iva 2014 in data 03/03/2018, nei termini di cui all'art. 57 DPR. 633/1972, sì correggendo la precedente dichiarazione erronea (v. Cass. SS.UU. 13378/2016). In tal senso, atteso che l'emenda risulta presentata prima che venisse predisposto l'atto di recupero, ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'AdE che, invero, ha fondato il suo operato sulla distinzione credito "inesistente" e credito "non spettante", per il quale si ritiene sia corretto quanto argomentato dal ricorrente sul punto, a pag. 5 e 6 della memoria di replica e che può essere compendiato nella locuzione che <<tutte le volte che un credito d'imposta risulta indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, essendo "intercettabile" mediante i controlli automatizzati, la condotta del contribuente non può essere considerata fraudolenta. Per tale ragione - in caso di utilizzo indebito - non può essere sanzionato come credito inesistente ma solo come credito non spettante e quindi con l'applicazione della sanzione ridotta del 30%. (cfr. ex multis: Commissione tributaria regionale Emilia Romagna (sentenza n. 2342 del 28 novembre 2019)>>.

Assorbiti gli altri motivi di censura.

Le spese possono compensarsi per la particolarità, fattuale e giuridica, della questione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 ottobre 2020.

VV V I